

## DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE n.324 del 10 novembre 2025

**OGGETTO:** PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI “AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI” DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – *Presa d’atto dell’Ordinanza n.2789/2025 del TAR Campania Napoli, Sezione Prima, nell’ambito del giudizio proposto da Italortopedia S.r.l. contro So.Re.Sa. S.p.A. (N. 5599/2025 REG.RIC.).*

### Premesso

- che la Regione Campania in attuazione dell’art. 6, comma 1, della L.R. n. 28 del 24/12/2003, modificato dall’art. 1, comma 2, lettera d), della L.R. n. 24 del 29/12/2005, ha costituito “*una società per azioni unipersonale ai fini della elaborazione e della gestione di un progetto complessivo, finalizzato al compimento di operazioni di carattere patrimoniale, economico e finanziario, da integrarsi con gli interventi per il consolidamento ed il risanamento della maturata debitoria del sistema sanitario regionale e per l’equilibrio della gestione corrente del debito della sanità*”, denominata So.Re.Sa. S.p.A. con sede in Napoli al Centro Direzionale, Isola G3;
- che la legge finanziaria n.296 del 27 dicembre 2006, all’art.1, comma 455, ha statuito che: “*ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza ai sensi dell’articolo 33 del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, in favore delle amministrazioni ed enti regionali, degli enti locali, degli enti del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio*”;
- che l’art. 9 del decreto legge n. 66 del 24 aprile 2014 (Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale), convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89 prevede al comma 1, che: “*Nell’ambito dell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (...) operante presso l’Autorità per la vigilanza dei contratti pubblici di lavori, forniture e servizi è istituito l’elenco dei soggetti aggregatori di cui fanno parte Consip S.p.A. ed una centrale di committenza per ciascuna regione, qualora costituita ai sensi dell’art. 1 comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296*” ed, al comma 5, che: “*Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica attraverso la razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, le regioni costituiscono ovvero designano, entro il 31 dicembre 2014, ove non esistente, un soggetto aggregatore secondo quanto previsto al comma 1. (...)*”;
- che, pertanto, nel perseguimento dei fini sopra indicati, ai sensi del comma 15 dell’art. 6, della L.R. n. 28 del 24/12/2003 della Regione Campania, la So.Re.Sa S.p.A. costituisce centrale di committenza regionale ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lett. i) dell’allegato I.1 d.lgs. 36/2023 ed è soggetto aggregatore ai sensi

dell'articolo 9 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, che aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati alle ASL e AO, alle società partecipate in misura totalitaria dalla Regione Campania, ivi comprese quelle in house, ad eccezione di EAV Srl e di Sviluppo Campania S.p.A., agli enti anche strumentali della Regione, diversi da quelli del trasporto su ferro e su gomma, agli enti locali e alle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio;

- che il D.P.C.M. 11 novembre 2014 *“Requisiti per l'iscrizione nell'elenco dei soggetti aggregatori (...)”* all'art. 1, co. 2, ha stabilito che: *“resta comunque ferma l'iscrizione all'elenco della Consip S.p.A. e di una centrale di committenza per ciascuna regione ove costituita ai sensi dell'art. 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuata ai sensi del medesimo art. 9, comma 5, del decreto-legge n. 66 del 2014 convertito dalla legge n. 89/2014”*;
- che con la Delibera Anac n. 643 del 22 settembre 2021, è stata confermata l'iscrizione (già disposta con Delibere n.58/2015, 31/2018 e 781/2019), della So.Re.Sa. S.p.A. per la Regione Campania nell'elenco dei Soggetti Aggregatori di cui al predetto art. 9 del D.L. n. 66 del 24 aprile 2014 convertito dalla Legge n. 89 del 23 giugno 2014;

#### **Visti**

- il D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.;

#### **Considerato che**

- con Determinazione del Direttore Generale n. 339 del 17.12.2024, è stata indetta la Procedura aperta per l'affidamento della fornitura a ridotto impatto ambientale di ausili per incontinenza con sistema ad assorbenza e servizi connessi da destinarsi agli aventi diritto delle AA.SS. della Regione Campania, suddivisa in n. 7 lotti per un valore globale stimato dell'appalto pari a € 151.295.274,00 di cui € 25.215.879,00 per l'eventuale utilizzo del quinto d'obbligo, al netto di Iva e/o altre imposte o contributi di legge;
- con la medesima determinazione sono stati approvati gli atti di gara (Disciplinare di gara e relativi allegati, Capitolato Tecnico e relativi allegati, Schema di Convenzione);
- è stata nominata Responsabile del procedimento per la fase di affidamento la dott.ssa Ambra Sorrentino, dipendente in servizio presso So.Re.Sa. SpA;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 129 del 23.04.2025, è stata nominata la Commissione giudicatrice composta da:
  - Presidente: dott.ssa Nadia Ruffini, Direttore Acquisti e Progetti Speciali di So.Re.Sa. Spa;

- Componente: dott. Nicola Tartarone, Category Manager So.Re.Sa. Spa Direzione Acquisti e Progetti Speciali;
  - Componente: dott. Giuseppe Rocco, Category Manager So.Re.Sa. Spa Direzione Acquisti e Progetti Speciali;
- con Determinazione del Direttore Generale n. 281 del 24.09.2025 recante “PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DI AUSILI PER INCONTINENZA CON SISTEMA AD ASSORBENZA E SERVIZI CONNESSI DA DESTINARSI AGLI AVENTI DIRITTO DELLE AA.SS. DELLA REGIONE CAMPANIA – *Esclusione operatore economico dalla procedura di gara per mancato superamento della soglia minima di sbarramento dell’offerta tecnica*” è stata disposta l’esclusione dell’operatore economico Italtortopedia Srl dai lotti 2, 5 e 7, per le motivazioni ivi riportate;

#### **Preso atto**

- del ricorso proposto dall’operatore economico Italtortopedia Srl al TAR Campania Napoli, rubricato con R.G. n. 5599/2025, con il quale sono stati impugnati, per l’annullamento previa sospensione dell’efficacia:
- i verbali della Commissione giudicatrice nn.7, 8, 9, 10,11,12,13, 14 e 15 e relativi allegati;
  - la Determinazione del Direttore Generale n. 281 del 24.09.2025 avente ad oggetto “Esclusione operatore economico dalla procedura di gara per mancato superamento della soglia minima di sbarramento dell’offerta tecnica” dai lotti 2, 5 e 7;
- dell’ordinanza n. 2789/2025 emessa il 10.11.2025 con cui Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Prima) accoglie la domanda cautelare e, per l’effetto, sospende ai fini del riesame da parte della S.A. l’efficacia dell’impugnato provvedimento di esclusione della società ricorrente dai lotti 2, 5 e 7 della procedura di gara oggetto di controversia e dei presupposti verbali, per la parte di interesse;

**Ritenuto pertanto** di dare esecuzione alla succitata ordinanza n. 2789/2025, disponendo il riesame, da parte della Commissione giudicatrice, dei punteggi assegnati alla società ricorrente in relazione al parametro “requisiti funzionali – test laboratorio obbligatorio” per i lotti 2, 5 e 7, declinando il requisito dell’accreditamento in chiave soggettiva e non in relazione alle singole prove di laboratorio.

**Dato atto** della verifica di regolarità amministrativa della Direzione Affari Legali trasmessa alla Direzione Generale.

Tanto premesso, il Direttore Generale, in virtù dei poteri conferitigli con verbale del Consiglio di amministrazione del 03 luglio 2025

### DETERMINA

*per i motivi citati in premessa, che si intendono integralmente richiamati,*

- 1. di considerare** le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2. di prendere atto** della Determina del Direttore Generale n. 281 del 24.09.2025 che dispone l'esclusione dalla procedura dell'operatore economico ITALORTOPEDIA Srl per mancato raggiungimento della soglia di sbarramento per l'offerta tecnica, rispettivamente per i lotti 2,5 e 7;
- 3. di prendere atto** del ricorso presentato dall'operatore economico ITALORTOPEDIA Srl ral TAR Campania Napoli rubricato con R.G. n. 5599/2025;
- 4. di prendere atto** dell'ordinanza n. 2789/2025 del TAR Campania Napoli, emessa il 10.11.2025;
- 5. di dare esecuzione** alla succitata ordinanza disponendo il riesame, da parte della Commissione giudicatrice, dei punteggi assegnati alla società ricorrente in relazione al parametro "requisiti funzionali – test laboratorio obbligatorio" per i lotti 2, 5 e 7, declinando il requisito dell'accreditamento in chiave soggettiva e non in relazione alle singole prove di laboratorio
- 6. di dare comunicazione** del presente provvedimento agli operatori interessati;

Il presente atto è immediatamente esecutivo.

**Il Direttore Generale**

*Avv. Fabio Aprea*

Publicato il 10.11.2025